

Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 2007¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a.³ la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
- b. la costituzione di riserve da parte della FINMA.

Art. 2 Costi complessivi

I costi complessivi della FINMA comprendono:

- a. i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e
- b. i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).

Art. 3 Ripartizione dei costi

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

RU **2008** 5343

¹ RS **956.1**

² RS **172.010**

³ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

- a.⁴ ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
- abis.⁵ ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare⁶ (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
- ater.⁷ ...
- aquater.⁸ ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) (art. 15 cpv. 2 lett. a^{ter} LFINMA);
- aquinquies.⁹ ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni (art. 15 cpv. 2 lett. a^{ter} LFINMA);
- asesies.¹⁰ ambito delle persone di cui all'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934¹¹ sulle banche (LBCR);
- b.¹² ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. abis e b LFINMA);
- c. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
- d. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
- e. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA);
- f.¹³ ...
- g.¹⁴ ...

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

6 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 13 cpv. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

7 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010 (RU **2010** 5597). Abrogata dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

8 Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5413). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

9 Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5413). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

10 Introdotta dal n. II 3 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5229).

11 RS **952.0**

12 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

13 Abrogata dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

14 Abrogata dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4295).

h.¹⁵ ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).

² Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.

Art. 4 Emolumenti e tasse di vigilanza

¹ I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell'ambito.

² I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.

Capitolo 2: Emolumenti

Art. 5 Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ È assoggettato all'emolumento chiunque:

- a. occasiona una decisione;
- b. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata;
- b^{bis}.¹⁶ in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;
- c. chiede una prestazione della FINMA.

² Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 6 Ordinanza generale sugli emolumenti

Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁷ sugli emolumenti.

Art. 7 Esborsi

¹ Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.

² Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all'allegato.¹⁸

¹⁵ Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

¹⁶ Introdotta dall'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

¹⁷ RS **172.041.1**

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6915).

Art. 8 Aliquote degli emolumenti

¹ Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato.

² La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

³ Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.¹⁹

⁴ La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

⁵ Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.²⁰

⁶ Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.²¹

Art. 9²² Supplemento sugli emolumenti

La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.

Art. 10²³ Fatturazione e decisione relativa all'emolumento per verifiche e procedure di vigilanza

Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁴ sugli emolumenti.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

²⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

²¹ Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

²² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

²³ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

²⁴ RS 172.041.1

Capitolo 3: Tasse di vigilanza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Principio, portata e base di calcolo

¹ La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.

² La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.

³ Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l'anno che precede l'anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.²⁵

Art. 12 Tassa di base e tassa complementare

¹ In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell'ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.²⁶

² La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.

³ ...²⁷

Art. 13 Inizio e fine dell'assoggettamento

¹ L'assoggettamento inizia con il rilascio dell'autorizzazione, dell'abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.

² Se l'assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all'anno contabile, la tassa è dovuta *pro rata temporis*.

³ Alla fine dell'assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.²⁸

Art. 14²⁹ Riscossione della tassa

¹ La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l'anno che precede l'anno di assoggettamento.

² Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.

³ Se dai conti della FINMA risulta un'eccedenza o un disavanzo, l'importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull'anno contabile successivo.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 1559).

²⁸ Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

Art. 15 Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione

¹ La FINMA allestisce fatture per le tasse.

² In caso di contestazione della fattura, l'assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.

³ Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³⁰ sugli emolumenti.

Sezione 2:³¹**Grandi banche, altre banche e società di intermediazione mobiliare**³²**Art. 16** Tassa di base

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- a. nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario:
 1. 500 000 franchi per grande banca,
 2. 15 000 franchi per banca associata,
 3. 10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare associato;
- b. nell'ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare:
 1. 15 000 franchi per banca,
 2. 10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare,
 - ^{3.33} 150 000 franchi fortettari per più di dieci banche e società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 17 lettera a dell'ordinanza del 30 aprile 2014³⁴ sulle banche (OBCR);

c.³⁵ ...

² Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.³⁶

³ La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusiva-

³⁰ RS **172.041.1**

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

³² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

³³ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4295).

³⁴ RS **952.02**

³⁵ Abrogata dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

mente nell'ambito della vigilanza sul gruppo secondo l'articolo 83 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019³⁷ sugli istituti finanziari.³⁸

Art. 17 Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare.³⁹

² Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.⁴⁰

Art. 18 Calcolo della tassa complementare

¹ Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori patrimoniali è determinante il volume totale delle chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione.⁴¹

Art. 19⁴² Assoggettati esteri

Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

³⁷ RS **954.11**

³⁸ Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

⁴² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

Sezione 2a:⁴³ Infrastrutture del mercato finanziario

Art. 19a Tassa di base

¹ La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

- a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione:
 - 1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 - 2. 100 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 - 3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
- b. per le controparti centrali:
 - 1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi;
- c. 250 000 franchi per i depositari centrali;
- d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni;
- e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 19 giugno 2015⁴⁴ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi):⁴⁵
 - 1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di almeno 20 milioni di franchi,
 - 2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi.
- f.⁴⁶ per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
 - 1. 300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 - 2. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 - 3. 15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;

⁴³ Introdotta dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

⁴⁴ RS **958.1**

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

⁴⁶ Introdotta dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

g.⁴⁷ per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:

1. 550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
2. 225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
3. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.

² La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 58k dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁴⁸ sull'infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:

- a. 7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi;
- b. 50 000 franchi, se forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.⁴⁹

Art. 19b Tasse complementari

L'importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:

- a. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera aquater, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari;
- b. nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera aquinques, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

Art. 19c Calcolo delle tasse complementari

¹ Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle

⁴⁷ Introdotta dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

⁴⁸ RS **958.11**

⁴⁹ Introdotta dal n. I 9 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

borse conformemente all'ordinanza della FINMA del 3 dicembre 2015⁵⁰ sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 19d Ricavo lordo

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁵¹.

Sezione 2b:⁵² Persone di cui all'articolo 1b LBCR

Art. 19e Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all'articolo 1b LBCR⁵³.

Art. 19f Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

³ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁵⁴. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.

Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale

Art. 20 Tassa di base

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- a. per le direzioni di fondi:
 1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;

⁵⁰ RS **958.111**

⁵¹ RS **220**

⁵² Introdotta dal n. II 3 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5229).

⁵³ RS **952.0**

⁵⁴ RS **220**

- b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite:
 - 1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
- c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF);
- d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri;
- e.⁵⁵ 600 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;
- f.⁵⁶ ...
- g.⁵⁷ per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA:
 - 1. 20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
- h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.⁵⁸

^{1bis} Se una direzione di fondo o un gestore di patrimoni collettivi dispone di un'autorizzazione completa in quanto trustee, la tassa di base corrisponde alla tassa di base annua di cui al capoverso 1 lettera a o g più 5000 franchi.⁵⁹

² La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:

- a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
- b. dalle SICAV;
- c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d. dalle SICAF.

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

⁵⁶ Abrogata dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6915).

⁵⁹ Introdotto dall'all. n. 9 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 73).

³ La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006⁶⁰ sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.

⁴ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959b del Codice delle obbligazioni^{61, 62}

Art. 21 Tassa complementare

¹ La tassa complementare è versata in parti uguali:

- a. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
- b. dalle direzioni dei fondi, dai gestori di patrimoni collettivi⁶³, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.⁶⁴

² La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:

- a. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
- b. dalle SICAV;
- c. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d. dalle SICAF.

Art. 22⁶⁵ Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

¹ Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.

² La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.

⁶⁰ RS **951.31**

⁶¹ RS **220**

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012 (RU **2012** 6915). Nuovo testo l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633). Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 13 cpv. 2 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6915). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6915).

Art. 23⁶⁶ Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi, le SICAV autogestite e le banche depositarie

¹ Le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell'impresa.

² Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l'articolo 959b del Codice delle obbligazioni⁶⁷ e le dimensioni dell'impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento. Le dimensioni dell'impresa corrispondono alle spese fisse.⁶⁸

³ Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest'ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.

Sezione 4: Imprese di assicurazione

Art. 24 Tassa di base

¹ La tassa di base ammonta a:

- a. 6000 franchi per impresa di assicurazione;
- b. 3000 franchi per cassa malati sottoposta alla sorveglianza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 2004⁶⁹ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- c. 100 000 franchi per gruppo assicurativo;
- d. 100 000 franchi per conglomerato assicurativo.⁷⁰

² La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l'assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell'anno che precede l'anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell'assoggettato.

³ La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 novembre 2005⁷¹ sulla sorveglianza (OS).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6915).

⁶⁷ RS **220**

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁶⁹ RS **961.01**

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 356).

⁷¹ RS **961.011**

Art. 25 Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA⁷², e in ragione di un decimo dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.⁷³

^{1bis} Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l'articolo 24 capoverso 2.⁷⁴

² La tassa complementare dovuta da un'impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

³ L'importo determinante dei premi incassati corrisponde:

- a.⁷⁵ per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette:
 - 1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell'affare ceduto,
 - 2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che l'impresa stessa esercita all'estero a partire dalla Svizzera (libera prestazione di servizi), previa deduzione dell'affare ceduto, e
 - 3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette esercitate all'estero mediante intermediazione di una succursale all'estero, previa deduzione dell'affare ceduto;
- b.⁷⁶ per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell'affare retrocesso;
- c. per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.

⁴ La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero totale delle unità giuridiche con personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o a un conglomerato. La base di calcolo è costituita dalle unità notificate dalle società di audit nell'ambito del rapporto consolidato nell'anno che precede l'anno di assoggettamento.⁷⁷

⁷² RS 961.01

⁷³ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

⁵ È assoggettata alla tassa l'impresa che è designata come interlocutrice secondo l'articolo 191 capoverso 3 dell'OS⁷⁸.

Art. 26 Costi degli intermediari assicurativi vincolati

I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA⁷⁹ sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.

Sezione 5: Intermediari assicurativi non vincolati

Art. 27

¹ Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un'impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.⁸⁰

^{1bis} La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell'ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.⁸¹

² Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Sezione 6: Organismi di autodisciplina

Art. 28⁸² Tassa di base

La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.

Art. 29 Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all'organismo di autodisciplina.

² La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.

⁷⁸ RS **961.011**

⁷⁹ RS **961.01**

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5597).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 1559).

Art. 30 Numero di intermediari finanziari affiliati

Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Art. 31 Ricavo lordo

¹ Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell'articolo 959*b* del Codice delle obbligazioni⁸³, dedotti i ricavi:⁸⁴

- a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina;
- b. dalle revisioni ai sensi della legge del 10 ottobre 1997⁸⁵ sul riciclaggio di denaro (LRD);
- c. da multe e pene convenzionali;
- d.⁸⁶ di un'attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

² È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

³ Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un'associazione professionale o di un'impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.

Sezione 6a:⁸⁷ Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA**Art. 31a** Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.

Art. 31b Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.

² La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

⁸³ RS 220

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

⁸⁵ RS 955.0

⁸⁶ Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

⁸⁷ Introdotta dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

³ Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

Sezione 7: ...

Art. 32–34⁸⁸

Sezione 8: ...

Art. 35 e 36⁸⁹

Capitolo 4: Riserve

Art. 37

La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l'importo di un budget annuo.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 2 dicembre 1996⁹⁰ sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche;
- b. l'ordinanza del 26 ottobre 2005⁹¹ sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

² ...⁹²

⁸⁸ Abrogati dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁸⁹ Abrogati dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4295).

⁹⁰ [RU **1997** 38; **2003** 3701; **2006** 4307 all. 7 n. 3, 5343]

⁹¹ [RU **2005** 5047]

⁹² La mod. può essere consultata alla RU **2008** 5343.

Art. 39 Disposizione transitoria

Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospenso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 39a⁹³**Art. 39b**⁹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015

¹ Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 2015⁹⁵ sull'infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a–19d.

² Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 159 capoverso 2 della legge sull'infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.

Art. 39c⁹⁶ Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2021

La FINMA esamina le tasse di base di cui all'articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l'entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

⁹³ Introdotto dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU **2014** 4295). Abrogato dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

⁹⁴ Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5413).

⁹⁵ RS **958.1**

⁹⁶ Introdotto dal n. 19 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 400).

*Allegato*⁹⁷
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Tariffe quadro ed esborsi

in franchi

1	Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare	
1.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare oppure in quanto succursale di una banca estera o una società di intermediazione mobiliare estera (art. 2 e 3 LBCR ⁹⁸ ; art. 5 e 41–51 della legge del 15 giugno 2018 ⁹⁹ sugli istituti finanziari [LIsFi])	10 000–100 000
1.1a	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentanza di banche o società di intermediazione mobiliare estere (art. 2 LBCR; art. 58 LIsFi)	5 000–30 000
1.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3 ^{ter} LBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LIsFi)	1 000–30 000
1.3	Decisione concernente il riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 1° giu. 2012 ¹⁰⁰ sui fondi propri, OFoP)	5 000–30 000
1.4	...	
1.5	...	
1.6	Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di una società di intermediazione mobiliare (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi)	500–10 000

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2012 (RU **2012** 6915). Aggiornato dall'all. n. 1 dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013** 607), dall'all. n. 5 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari (RU **2014** 4295), dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5413), dall'all. 1 n. II 13 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari (RU **2019** 4633) e dall'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 804).

⁹⁸ RS **952.0**

⁹⁹ RS **954.1**

¹⁰⁰ RS **952.03**

in franchi

1.6a	Decisione concernente l'autorizzazione di un mutamento di grande importanza per banche o società di intermediazione mobiliare (art. 8a cpv. 2 OBCR ¹⁰¹ ; art. 8 cpv. 2 LisFi)	200–4 000
1.7	Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 2015 ¹⁰² sull'infrastruttura finanziaria	3 000–30 000
1.8	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per rappresentanze di banche estere e società di intermediazione mobiliare esteri	500–1 000
1.9	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) per banche, società di intermediazione mobiliare nonché succursali di banche estere e di società di intermediazione mobiliare esteri	3 000–30 000
1.10	Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 15 LisFi)	1 000–30 000
2	Ambito degli investimenti collettivi di capitale	
2.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (art. 5, 24 segg. e 32 segg. LisFi; art. 13 LICol ¹⁰³)	4 000–50 000
2.1a	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (art. 13 LICol)	4 000–30 000
2.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 LICol)	2000–20 000

¹⁰¹ RS 952.02¹⁰² RS 958.1¹⁰³ RS 951.31

in franchi

2.3	Decisione concernente l'approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestore di patrimoni collettivi o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol; art. 8 LIsFi)	500–10 000
2.4	Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e 2 LICol)	1 000–10 000
2.5	Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol)	500–5 000
2.6	Decisione concernente l'approvazione dell'offerta di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati (art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con art. 120 LICol)	1 000–10 000
2.7	Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)	300–5 000
2.8	...	
2.9	Decisione concernente l'approvazione dell'attribuzione di mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol)	1 000–5 000
2.10	...	
2.11	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	1 000–5 000
3	Ambito delle imprese di assicurazione	
3.1	Decisione concernente il rilascio dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA ¹⁰⁴)	5 000–50 000
3.2	Decisione concernente il conferimento dell'autorizzazione a esercitare l'attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA)	2 000–10 000
3.3	Decisione concernente l'approvazione di tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA)	1 000–12 000

104 RS 961.01

in franchi

3.4	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nell'assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 1908 ¹⁰⁵ sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS ¹⁰⁶)	500–5 000
3.5	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS)	1 000–12 000
3.6	Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti nonché le modifiche del piano d'esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA)	5 000–50 000
3.7	Decisioni concernenti altre modifiche del piano d'esercizio e modifiche nell'attività e nell'organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1, 13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS)	500–12 500
3.8	Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle disposizioni sugli investimenti (art. 70–95 OS)	500–12 500
3.9	Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA)	5 000–50 000
3.10	Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA)	1 000–10 000
3.11	Decisione in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 60 LSA)	500–10 000
3.12	Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA)	300–1 000
3.13	...	
3.14	Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA)	1 000–10 000
4	Ambito degli intermediari assicurativi	
4.1	Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA)	300–3 000
4.2	Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA)	300–3 000
4.3	Intervento in caso di attività d'intermediazione proibite (art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 1996 ¹⁰⁷ con il Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa)	500–10 000
4.4	Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA)	2 000–30 000

¹⁰⁵ RS 221.229.1¹⁰⁶ RS 961.011¹⁰⁷ RS 0.961.514

in franchi

5	Ambito degli organismi di autodisciplina	
5.1	Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 24 segg. LRD ¹⁰⁸)	9 000–20 000
5.2	Mutazioni (art. 24 e 25 LRD)	200–10 000
5.3	...	
5.4	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	500–5 000
6	Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA¹⁰⁹	
6.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto gestore patrimoniale o trustee (art. 5 e 17 segg. LIsFi)	2 000–20 000
6.2	Decisione concernente l'autorizzazione di un mutamento di grande importanza in seno a gestori patrimoniali o trustee (art. 8 cpv. 2 LIsFi)	200–4 000
6.3	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività di gestore patrimoniale o trustee	500–5 000
7	...	
8	Emolumenti generali	
8.1	Decisione concernente una richiesta secondo gli articoli 42 o 43 LFINMA	3 000–15 000
8.2	Tassa per il riconoscimento di decreti d'insolvenza esteri	3 000–10 000
9	Esborsi	
9.1	I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per pagina	

108 RS 955.0

109 RS 956.1

